

Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)

Art. 139

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016)

1. All' articolo 16 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole << cinque anni ciascuna >> sono inserite le seguenti: << e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi >>;

b) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

<<c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;>>;

c) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

<<5 bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 .>>;

d) al comma 7 dopo le parole << dell'articolo 5, comma 1, lettera b) >> sono inserite le seguenti: << , e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione >>.